

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 giugno 2024, n. 896

**APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA TRA REGIONE PUGLIA ED ARPAL PUGLIA AI SENSI DEGLI ART. 23-BIS, COMMA 7, E 30, COMMA 2 SEXIES, DEL D.LGS 165/2001.**

L'Assessore al Lavoro e alla Formazione Professionale, Prof. Sebastiano Leo, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro, dott. Giuseppe Lella e confermata dal Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione, avv. Silvia Pellegrini, riferisce quanto segue:

**Premesso che**

- la L.R. n. 29 del 29 giugno 2018 e s.m.i., avente ad oggetto "Norme in materia di politica regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro e per il contrasto al lavoro nero e al caporalato" ha istituito l'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (di seguito, per brevità ARPAL) quale ente tecnico operativo e strumentale che opera a supporto della Regione nell'ambito delle competenze in materia di politiche attive per il lavoro (art. 7);
- l'art. 3 della medesima Legge stabilisce che la Regione esercita le funzioni di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio dei servizi e delle politiche per l'occupazione regionali ed in particolare: realizza, indirizza e supporta la rete regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro (comma I, lett. d); garantisce l'esistenza e la funzionalità di uffici territoriali aperti al pubblico, denominati centri per l'impiego (comma I, lett. e);
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", in particolare, l'articolo 15, prevede che la Pubblica Amministrazione possa concludere accordi con altre Pubbliche Amministrazioni per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune in collaborazione;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'art. 23 bis, comma 7, prevede che (sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo Decreto, 2 possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private." I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie;
- il decreto legislativo n. 165 del 2001, all'art. 30, comma 2 sexies, prevede che (Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto.
- l'assegnazione temporanea di personale risponde all'esigenza manifestata dal Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione della Regione Puglia – Sezione Politiche e Mercato del Lavoro e della Agenzia Regionale per le Politiche attive di perseguire congiuntamente gli obiettivi sfidanti (target e milestone) imposti dal PNRR sia con riferimento al Programma Gol che al Piano di potenziamento dei Centri per l'Impiego;
- nel Programma GOL/PNRR nazionale (Decreto 5 Novembre 2021 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali avente ad oggetto (Adozione del Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL)" e Decreto del 24 agosto 2023 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali avente ad oggetto (Assegnazione e modalità di riparto della seconda quota di risorse del PNRR destinate all'intervento M5C1 (1.1 Politiche attive del lavoro e formazione") ,che ha come soggetto attuatore la

Regione Puglia, il Target 3 prevede che almeno l'80% dei CPI in ogni regione entro il 2025 rispetti gli standard definiti quali livelli essenziali in GOL e che tale obiettivo va perseguito congiuntamente dalla Agenzia e dalla Sezione Politiche e mercato del lavoro;

- con riferimento al finanziamento del Piano Potenziamento CPI (Missione 5, Componente 1 - Investimento, con specifico intervento 1.1) che ha come soggetto attuatore la Regione e come soggetto attuatore delegato l'Agenzia è previsto che, entro la fine del 2025, almeno 500 CPI a livello nazionale abbiano completato la totalità delle attività previste dai propri Piani di potenziamento e che tale obiettivo va perseguito congiuntamente dalla Agenzia e dalla Sezione Politiche e mercato del lavoro;
- con D.G.R. n. 261 del 28 febbraio 2022 è stato adottato il P.A.R. (Piano Attuativo Regionale) sulla base del Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL) di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 novembre 2021;
- con D.G.R. n. 1167 del 09 agosto 2022 –Seguito D.G.R. n. 261/2022, è stato approvato definitivamente il Piano Attuativo Regionale del Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL) di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 novembre 2021;
- con nota n. 8707 del 10/06/2024 il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ha approvato, nella sua interezza, l'aggiornamento del Piano regionale presentato dalla Regione Puglia con l'investimento M5C1-I1.1 (Piano di potenziamento dei centri per l'impiego" del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), finalizzato al raggiungimento del target M5C1-7, compresa la parte relativa alle risorse destinate al potenziamento del personale dei CPI.

#### Visti

- la D.G.R. n. 1974 del 07/12/2020 recante (Approvazione Atto di Alta Organizzazione Modello Organizzativo MAIA 2.0" e ss.mm.ii);
- il D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021 recante (Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0", e ss. mm. li.;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 263 del 10/08/2021 ad oggetto (Attuazione modello Organizzativo (MAIA 2.0" adottato con Decreto 22/2021 e s.m.i. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni" con il quale sono state individuate le Sezioni relative ai Dipartimenti e nello specifico, per il Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione, tra le altre, la Sezione Politiche e Mercato del Lavoro;
- la D.G.R. n. 681 del 26 aprile 2021 di conferimento dell'incarico di Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro Istruzione e Formazione all'avv. Silvia Pellegrini e successive proroghe;
- la D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021 recante (Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'art. 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22", con la quale è stato conferito, tra gli altri, l'incarico di dirigente della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro al dott. Giuseppe Lella;
- la D.G.R. n. 718 del 29/05/2024 avente ad oggetto (*Approvazione (Direttive per le Agenzie regionali e gli Enti controllati in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa di personale e delle altre spese\_prima Revisione" - Aggiornamento Direttive approvate con D.G.R. n. 1417/2019"*

#### Ritenuto che

- la Regione Puglia e l'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro ( ARPAL) sono chiamate a perseguire congiuntamente il raggiungimento dei target e milestone imposti dal PNRR sino alla scadenza del 30 Giugno 2026;
- è necessario pertanto utilizzare personale amministrativo a supporto delle attività regionali afferenti

alla attuazione e monitoraggio dei programmi di politiche attive per il lavoro (Piano di Potenziamento dei CPI – GOL);

- ARPAL Puglia ha interesse a favorire il miglior funzionamento, sotto il profilo gestionale, del sistema dei servizi per il lavoro;
- in base al principio di leale collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni le finalità indicate sono condivise con gli Uffici Regionali (Sezione Politiche e Mercato del Lavoro) il cui compito è di garantire il massimo risultato in termini di efficacia ed efficienza dei servizi da erogare ai cittadini;
- per l'attuazione degli obiettivi citati Regione Puglia ed Arpal Puglia occorre procedere alla stipula di un apposito Protocollo, che si allega alla presente delibera.

#### **Considerato che**

- tale azione sinergica di potenziamento delle attività dell'Agenzia sul territorio regionale potrà contribuire a creare un circuito virtuoso per incentivare un miglior funzionamento, sotto il profilo gestionale, del sistema dei servizi per il lavoro;
- tale forma di collaborazione interistituzionale comporta, altresì, un importante momento formativo e di accrescimento delle competenze professionali del personale dell'Agenzia coinvolto all'interno di un contesto di razionale utilizzo di risorse pubbliche;
- il miglioramento dell'attività degli Uffici dell'Agenzia si può concretamente attuare attraverso un'azione di supporto agli Uffici della Sezione Politiche e Mercato del lavoro, da parte di personale della stessa, che potrà contribuire alla realizzazione di specifici progetti di politiche attive per il lavoro (Piano di Potenziamento dei CPI – GOL);
- il presente protocollo d'intesa ha validità sino al 30 giugno 2026, data di scadenza delle attività previste dal PNRR. In caso di ulteriori proroghe concesse per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR potrà essere prorogato per una durata proporzionale

**Tutto ciò premesso**, si propone alla Giunta Regionale di approvare il succitato schema di Protocollo d'intesa tra Regione Puglia, Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione, Formazione - Sezione Politiche e mercato del Lavoro ed ARPAL PUGLIA al fine di attuare gli interventi previsti e di autorizzare l'Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale alla sottoscrizione dello stesso.

#### **Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento(UE) 2016/679**

#### ***Garanzie di riservatezza***

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

<b>COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n . 118/2011 e ss.mm.ii.</b>
--

La presente deliberazione non comporta implicazioni dirette di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere diretto a carico del bilancio regionale.

L'Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione professionale, Prof. Sebastiano Leo, sulla base delle risultanze istruttorie come sopra illustrate, ai sensi della L.R. Puglia n. 7/1997, art. 4 comma 4, lett. g), propone alla Giunta:

1. di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di approvare lo schema di Protocollo d'intesa tra Regione Puglia, Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione, Formazione,- Sezione Politiche del Lavoro ed ARPAL PUGLIA, allegato A alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale;
3. di autorizzare l'Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale alla sottoscrizione dello stesso
4. di disporre l'invio del presente provvedimento all'Agenzia Regionale per le Politiche Attive per il Lavoro – Puglia per i consequenziali adempimenti di competenza;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio a loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'Atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Dirigente della Sezione "Politiche e Mercato del Lavoro"  
Dott. Giuseppe Lella

Il Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione  
Avv. Silvia Pellegrini

L'Assessore proponente  
Prof. Sebastiano Leo

#### **LA GIUNTA**

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore Formazione e Lavoro, Politiche per il Lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione professionale, Prof. Sebastiano Leo; viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione; a voti unanimi espressi nei modi di legge

#### **DELIBERA**

1. di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di approvare lo schema di Protocollo d'intesa tra Regione Puglia, Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione, Formazione Sezione Politiche del Lavoro ed ARPAL PUGLIA, allegato A alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale;
3. autorizzare l'Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale alla sottoscrizione dello stesso;
4. di disporre l'invio del presente provvedimento all'Agenzia Regionale per le Politiche Attive per il

Lavoro - Puglia per i consequenziali adempimenti di competenza;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

**IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA**

ANNA LOBOSCO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA**

MICHELE EMILIANO

Allegato A

**PROTOCOLLO D'INTESA AI SENSI DEGLI ART. 23-BIS, COMMA 7, E 30, COMMA 2 SEXIES, DEL D.LGS 165/2001**

tra

Regione Puglia – Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione - Sezione Politiche e Mercato del Lavoro, con sede in Bari, al Corso S. Sonnino n. 177, in persona dell' Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale, Prof. SEBASTIANO LEO

e

L'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (ARPAL) con sede in Modugno (BA), alla Via delle Magnolie n. 6, in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione, Dott. BENIAMINO DI CAGNO

**PREMESSO CHE**

- la L.R. n. 29 del 29 giugno 2018 e s.m.i., avente ad oggetto "Norme in materia di politica regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro e per il contrasto al lavoro nero e al caporalato" ha istituito l'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (di seguito, per brevità ARPAL) quale ente tecnico operativo e strumentale che opera a supporto della Regione nell'ambito delle competenze in materia di politiche attive per il lavoro (art. 7);
- l'art. 3 della medesima Legge stabilisce che la Regione esercita le funzioni di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio dei servizi e delle politiche per l'occupazione regionali ed in particolare: realizza, indirizza e supporta la rete regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro (comma I, lett. d); garantisce l'esistenza e la funzionalità di uffici territoriali aperti al pubblico, denominati centri per l'impiego (comma I, lett. e);
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", in particolare, l'articolo 15, prevede che la Pubblica Amministrazione possa concludere accordi con altre Pubbliche Amministrazioni per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune in collaborazione;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'art. 23 bis, comma 7, prevede che "sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo Decreto, 2 possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private." I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie;
- il decreto legislativo n. 165 del 2001, all'art. 30, comma 2 sexies, prevede che "Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti,

personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto;

- l'assegnazione temporanea di personale risponde all'esigenza manifestata dal Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione della Regione Puglia – Sezione Politiche e Mercato del Lavoro e della Agenzia Regionale per le Politiche attive di perseguire congiuntamente gli obiettivi sfidanti (target e milestone) imposti dal PNRR sia con riferimento al Programma Gol che al Piano di potenziamento dei Centri per l'Impiego;
- nel Programma GOL/PNRR nazionale (Decreto 5 Novembre 2021 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali avente ad oggetto "Adozione del Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL)" e Decreto del 24 agosto 2023 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali avente ad oggetto "Assegnazione e modalità di riparto della seconda quota di risorse del PNRR destinate all'intervento M5C1 "1.1 Politiche attive del lavoro e formazione") ,che ha come soggetto attuatore la Regione Puglia, il Target 3 del suddetto investimento prevede che almeno l'80% dei CPI in ogni regione entro il 2025 rispetti gli standard definiti quali livelli essenziali in GOL e che tale obiettivo va perseguito congiuntamente dalla Agenzia e dalla Sezione Politiche e mercato del lavoro;
- con riferimento al finanziamento del Piano di Potenziamento CPI (Missione 5, Componente 1 - Investimento, con specifico intervento 1.1) che ha come soggetto attuatore la Regione e come soggetto attuatore delegato l'Agenzia è previsto che, entro la fine del 2025, almeno 500 CPI a livello nazionale abbiano completato la totalità delle attività previste dai propri Piani di potenziamento e che tale obiettivo va perseguito congiuntamente dalla Agenzia e dalla Sezione Politiche e mercato del lavoro;
- con D.G.R. n. 261 del 28 febbraio 2022 è stato adottato il P.A.R. (Piano Attuativo Regionale) sulla base del Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL) di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 novembre 2021;
- con D.G.R. n. 1167 del 09 agosto 2022 –Seguito D.G.R. n. 261/2022, è stato approvato definitivamente il Piano Attuativo Regionale del Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL) di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 novembre 2021;
- con nota n. 8707 del 10/06/2024 il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ha approvato, nella sua interezza, l'aggiornamento del Piano regionale presentato dalla Regione Puglia con l'investimento M5C1-I1.1 "Piano di potenziamento dei centri per l'impiego" del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), finalizzato al raggiungimento del target M5C1-7, compresa la parte relativa alle risorse destinate al potenziamento del personale dei CPI.
- per l'attuazione degli obiettivi citati Regione e Arpal procederanno alla stipula di una apposita Convenzione, subito dopo la definitiva approvazione del Piano di potenziamento della Regione Puglia, come previsto dal competente Ministero del lavoro.

RITENUTO CHE:

- Regione e Agenzia sono chiamate a perseguire congiuntamente il raggiungimento dei target e milestone imposti dal PNRR sino alla scadenza del 30 Giugno 2026;
- è necessario pertanto utilizzare personale amministrativo a supporto delle attività regionali afferenti alla attuazione e monitoraggio dei programmi di politiche attive per il lavoro (Piano di Potenziamento dei CPI – GOL);
- che ARPAL ha interesse a favorire il miglior funzionamento, sotto il profilo gestionale, del sistema dei servizi per il lavoro;

#### **CONSIDERATO**

- che in base al principio di leale collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni le finalità indicate in Premessa possono essere condivise con gli Uffici Regionali (Sezione Politiche e Mercato del Lavoro) il cui interesse è di implementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi per il lavoro al fine di garantire il massimo risultato in termini di efficacia ed efficienza dei servizi da erogare ai cittadini;
- che tale azione sinergica di potenziamento delle attività dell'Agenzia sul territorio regionale potrà contribuire a creare un circuito virtuoso per incentivare un miglior funzionamento, sotto il profilo gestionale, del sistema dei servizi per il lavoro;
- che tale forma di collaborazione interistituzionale comporta, altresì, un importante momento formativo e di accrescimento delle competenze professionali del personale dell'Agenzia coinvolto all'interno di un contesto di razionale utilizzo di risorse pubbliche;
- che, pertanto, il miglioramento dell'attività degli Uffici dell'Agenzia si può concretamente attuare attraverso un'azione di supporto amministrativo agli Uffici della Sezione Politiche e Mercato del lavoro, da parte di personale della stessa, che potrà contribuire alla realizzazione di specifici progetti di politiche attive per il lavoro (Piano di Potenziamento dei CPI – GOL).

#### **TENUTO CONTO**

- che, relativamente a detto personale, occorre disciplinare, ai sensi del richiamato art. 23, bis, comma 7 del D.lgs 165/2001, funzioni, modalità di inserimento e oneri per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico di ARPAL e della Regione Puglia - Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione della Regione Puglia.

#### **CONSIDERATO**

- che ARPAL provvederà ad individuare le unità di personale coinvolte e ad acquisirne il consenso, con le modalità che l'Agenzia riterrà di utilizzare per l'individuazione del personale interessato e, comunque di intesa con i competenti uffici regionali della Sezione Politiche e mercato del lavoro.



**SI CONVIENE**

l'assegnazione temporanea, ex art. 23 bis D.Lgs 165/2001, comma 7, e art. 30, comma 2 sexies, dei dipendenti dell'ARPAL Puglia, di n. 10 unità di personale di ARPAL Puglia, 7 di cat. C e 3 di cat. D, sia con profilo amministrativo che con competenze informatiche.

Secondo quanto di seguito pattuito:

**ART. 1 ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI PERSONALE**

1. Al fine di perseguire le attività progettuali di comune interesse per ARPAL e per il Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione della Regione Puglia - Sezione Politiche e Mercato del Lavoro, ed al fine di potenziare le attività dell'Agenzia sul territorio regionale per incentivare il miglior funzionamento del sistema regionale dei servizi per il lavoro attraverso il supporto delle attività regionali afferenti alla attuazione ed al monitoraggio dei programmi di politiche attive per il lavoro (Piano di Potenziamento dei CPI – GOL), il personale individuato di concerto con la Sezione Politiche e Mercato del lavoro, è assegnato temporaneamente presso la Sezione Politiche e Mercato del Lavoro del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 23, bis, comma 7, del D.lgs. 165/2001;
2. Le procedure per l'individuazione del personale ARPAL in assegnazione al Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione della Regione Puglia - Sezione Politiche e Mercato del Lavoro, dovranno concludersi, con la messa a disposizione del suddetto personale, entro e non oltre venti giorni dalla data di stipula del Protocollo, al fine di consentire l'impiego dello stesso per il raggiungimento degli obiettivi e delle scadenze imposte dal PNRR.

**ART. 2 TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO**

1. L'ARPAL mantiene per tutto il periodo di assegnazione temporanea la titolarità dei rapporti di lavoro. Il personale assegnato al Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione della Regione Puglia – Sezione Politiche e Mercato del Lavoro conserva lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento presso ARPAL;
2. Il servizio svolto dal personale di ARPAL in assegnazione temporanea presso il Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione della Regione Puglia- Sezione Politiche e Mercato del Lavoro è considerato, a tutti gli effetti, quale servizio prestato presso la medesima Agenzia e costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera;
3. Per l'intero periodo di assegnazione, tutti gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale, compresi quelli relativi agli oneri riflessi a quelli contributivi e assicurativi, ed alla erogazione dei buoni pasto sono a carico e liquidati direttamente da ARPAL;

4. Al personale ARPAL assegnato temporaneamente al Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione della Regione Puglia - Sezione Politiche e Mercato del Lavoro, potranno essere riconosciuti gli istituti del trattamento economico accessorio, secondo le regole e le modalità stabilite dalla contrattazione nazionale di lavoro del comparto di appartenenza e dalla contrattazione aziendale; il predetto trattamento economico accessorio resta a carico ed è liquidato direttamente da ARPAL;
5. Con riferimento al solo personale classificato nell'Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione (ex cat. D) potrà essere riconosciuto anche il trattamento economico accessorio per incarichi di elevata qualificazione attribuiti dalla Agenzia ARPAL Puglia, secondo le regole e le modalità stabilite dalla contrattazione nazionale di lavoro del comparto di appartenenza e dalla contrattazione aziendale;
6. Al fine di perseguire congiuntamente gli obiettivi sfidanti (target e milestone) imposti dal PNRR, sia con riferimento al Programma GOL che al Piano di potenziamento dei Centri per l'Impiego, sarà riconosciuta una quota - all'interno del Fondo per il salario accessorio dell'ARPAL Puglia, da destinare al solo personale della medesima Agenzia assegnato temporaneamente presso gli Uffici regionali della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione della Regione Puglia e classificato nell'Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione (ex cat. D) - di finanziamento per gli incarichi di elevata qualificazione, che fungano da raccordo tra ARPAL ed il Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione della Regione Puglia - Sezione Politiche e Mercato del Lavoro sulla base della valutazione effettuata dal referente regionale di progetto (Dirigente della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro);
7. Ai fini della corresponsione del trattamento economico correlato alla valutazione della performance, l'Ufficio regionale di assegnazione, di concerto con ARPAL, dovrà esplicitare gli obiettivi da realizzare a sistema, coerenti con il progetto approvato; il referente regionale del progetto invierà al competente ufficio di ARPAL una relazione valutativa di ogni singolo soggetto coinvolto nel progetto, con i tempi e le modalità previsti dal sistema di valutazione. La valutazione complessiva della performance del personale ARPAL in assegnazione temporanea sarà effettuata, di concerto, dal referente regionale di progetto (Dirigente della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro) e da ARPAL;
8. I dipendenti ARPAL in assegnazione temporanea sono inoltre tenuti a partecipare, compatibilmente con le esigenze dell'ufficio cui sono assegnati, alle iniziative di formazione promosse dalla medesima Agenzia.

### **Art. 3 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE**

1. L'organizzazione del lavoro e delle attività sono di competenza e responsabilità dei responsabili degli Uffici regionali di assegnazione;
2. I responsabili regionali assicurano gli adempimenti connessi alla gestione del personale loro assegnato qualora l'attività sia prestata nella sede regionale della Sezione Politiche e mercato del lavoro, limitatamente alla rilevazione delle presenze/assenze, alla fruizione di ferie ed altri permessi,

nonché del lavoro straordinario. In tal caso, la presenza in servizio del personale ARPAL in assegnazione temporanea presso il Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione della Regione Puglia –Sezione Politiche e Mercato del Lavoro è attestata, anche per motivi di sicurezza delle sedi regionali, mediante strumenti di rilevazione automatica messi a disposizione dai competenti uffici regionali;

3. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, i responsabili dei competenti uffici regionali, anche ai fini della liquidazione del trattamento economico spettante al personale loro assegnato, comunicano in via telematica all'Ufficio competente di ARPAL i dati relativi alle presenze mensili entro i primi 5 giorni del mese successivo. L'ARPAL si impegna ad aggiornare e comunicare periodicamente ai dipendenti interessati e alla struttura di assegnazione temporanea, la situazione relativa alle ferie e ai permessi usufruiti di ciascun dipendente;
4. Nelle more dell'individuazione di spazi adeguati per la collocazione delle 10 unità di personale ARPAL in assegnazione al Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione della Regione Puglia – Sezione Politiche e Mercato del Lavoro, in via temporanea lo stesso personale potrà prestare la propria attività presso le sedi Arpal site in Bari, secondo modalità che verranno concordate tra gli Enti sottoscrittori del suddetto Protocollo. In tal caso, la rilevazione delle presenze/assenze è effettuata nelle modalità in uso presso ARPAL. Al fine di garantire la massima efficacia ed efficienza il personale che opererà presso Arpal dovrà preferibilmente essere collocato presso un'unica sede.

#### **Art. 4 SERVIZIO FUORI SEDE E MISSIONI**

Nell'ambito delle attività previste dai progetti di assegnazione, il personale ARPAL può essere ammesso a svolgere servizio fuori sede, ovvero ad effettuare trasferte sulla base di specifico incarico di missione conferito dal responsabile della struttura regionale di assegnazione (Dirigente della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro) e validato dai competenti uffici del Personale di Arpal. Gli eventuali oneri di missione sono a carico di ARPAL, che potrà richiederne il rimborso a Regione Puglia.

#### **Art. 5 DURATA**

Il presente protocollo d'intesa ha validità sino al 30 giugno 2026, data di scadenza delle attività previste dal PNRR. In caso di ulteriori proroghe concesse per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR potrà essere prorogato per una durata proporzionale.

Alla scadenza, ricorrendone le condizioni di fatto e di legge, potrà essere rinnovato.

#### **Art. 6 DISPOSIZIONI FINALI**

1. Eventuali rientri anticipati in ARPAL devono essere concordati tra le due Amministrazioni e tempestivamente comunicati alla Struttura regionale di assegnazione;
2. Per ciascuno degli ambiti progettuali identificati, con appositi scambi di note, le parti (referenti delle strutture regionali di assegnazione e referenti ARPAL), si impegnano a specificare un dettagliato programma di attività; con successivo scambio di note saranno definite le modalità atte a valutare

l'andamento delle attività e alla programmazione delle iniziative volte a sviluppare la collaborazione tra il Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione della Regione Puglia – Sezione Politiche e Mercato del Lavoro e l'ARPAL, in un'ottica di sostenibilità e di valorizzazione continua delle rispettive missioni istituzionali.

Per REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE SEZIONE POLITICHE E MERCATO DEL LAVORO

---

Per ARPAL PUGLIA

---